

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA GIUSEPPE
MARCELLINO 16

Numero REA: CT - 307529

Codice fiscale: 04611780877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

2 di 26

	zazione e la promozione di prestazioni di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, in linea con quanto definito dal welfare sociale-familiare e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia socio-sanitaria e assistenziale, nell'ambito di tutte le fasce di utenza.	
	3.2 La Cooperativa è retta dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata, in ossequio a quanto disposto dall'art.2511 c.c. e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione, ed ha per scopo:	
	i) la produzione di beni e servizi di utilità sociale immediatamente rivolti sia a favore dei soci, sia a favore dei soggetti portatori dei medesimi interessi perseguiti dalla cooperativa, incluse quelle categorie di fruitori dei beni o servizi sociali che saranno individuati sulla base della funzione sociale esercitata in concreto dalla cooperativa;	
	ii) la gestione in forma associata dell'impresa al fine di ottenere continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	3.3 Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, conformemente alla Legge 3 Aprile 2001 n. 142, i soci instaurano con la Cooperativa - oltre al rapporto associativo - un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma (o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione).	
	3.4 La cooperativa indirizzerà la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., ed a tal fine si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, fatta salva la possibilità di avvalersi anche delle prestazioni lavorative di terzi, nei limiti consentiti dalla legge. In ogni caso, svolgendo la propria attività, ai sensi dell'art.1 della legge n.381/1991 in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto, la cooperativa, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., è a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c. ed è O.N.L.U.S. di diritto, ai sensi dell'art.10, comma 8 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460.	
	3.5 Ai sensi dell'art.111-septies disp att. c.c., la cooperativa è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c.	
	3.6 La cooperativa, ai sensi dell'art.2520 comma secondo c.c. ed art.1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, svolge la propria attività anche tramite l'esercizio della mutualità esterna, orientando le attività costituenti l'oggetto sociale non solo verso i soci, ma anche verso la generalità dei soggetti che condividono gli interessi perseguiti dalla cooperativa.	

	3.7 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito eventuale regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le delibere di modifica dello statuto.	
	3.8 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2512 c.c., la cooperativa è soggetta ad iscrizione nell'albo di cui all'art.223-sexiesdecies disp. att., presso la sezione riservata alle cooperative a mutualità prevalente.	
	3.9. Ai sensi dell'art.2514 c.c., alla cooperativa a mutualità prevalente:	
	a) è vietato di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è vietato di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) la società è obbligata alla devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	4.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, inerenti la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, le quali potranno essere svolte anche con terzi:	
	- servizi socio-sanitari ed assistenziali volti a garantire l'assistenza e la cura dei minori con disabilità e non, delle donne in difficoltà, dei disabili e degli anziani a domicilio, nei centri diurni, nei soggiorni climatici, nelle case di riposo, nelle case-albergo, nelle comunità alloggio, nelle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), nelle case protette, nelle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), ed in altre strutture di accoglienza e/o ricettive, nonché tutti i servizi previsti dalle normative vigenti ed emanando;	
	- servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) nonché tutti i servizi sanitari collegati al suddetto servizio di ADI;	
	- cure palliative, anche con gestione domiciliare e/o in strutture di hospice;	
	- attività utili allo scopo di garantire la cura, la salvaguardia, l'educazione, la formazione e la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e degli individui in genere anche attraverso la progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina, telelavoro e servizi telematici	

	in genere nonché la progettazione, l'istituzione e la gestione di scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, ludoteche, servizi di baby-sitter, centri di aggregazione, centri sociali, centri ricreativo-culturali, centri diurni, case di riposo, case di cura, case famiglie, ospedali, orfanotrofi, strutture residenziali e semi-residenziali per minori indigenti e a rischio, centri di riabilitazione e istituzioni simili come previsto dalla normativa vigente; l'esecuzione, nell'ambito dei suddetti centri, di opere di restauro e ristrutturazione, nonché opere di abbattimento delle barriere architettoniche, opere di manutenzione generale e servizi di pulizia;	
	- servizi di promozione e animazione sociale, culturale, professionale, ludica, ricreativa volti alla valorizzazione sociale, culturale, professionale ed educativa dell'individuo;	
	- manifestazioni sociali e culturali, congressi, convegni, meetings, seminari, mostre, fiere, servizi di catering, mercati ed esposizioni per conto di enti pubblici e privati, nonché spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti, ed ogni altra attività ludico-ricreativo-culturale;	
	- servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione, progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, marine, montane e collinari, accompagnamento e visite guidate in luoghi di interesse culturale, naturalistico, ambientale e storico;	
	- attività di incremento del turismo giovanile, sociale e di massa, anche attraverso la promozione e la progettazione di servizi e/o la gestione di villaggi turistici, ostelli, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, colonie, bed & breakfast, case vacanze, affittacamere, impianti sportivi ed attività socio-ricreative e di animazione in genere;	
	- attività di censimento, indagini conoscitive, ricerche, studi approfonditi, relativamente alla popolazione in genere;	
	- attività in favore di alcolisti, nuclei familiari in difficoltà ed extracomunitari, immigrati;	
	- attività di segretariato sociale e professionale;	
	- attività di sostegno morale, psicologico e psicoterapico in favore di minori, anziani, portatori di handicaps, detenuti, donne in difficoltà, soggetti svantaggiati e bisognosi in genere, sia a domicilio che presso strutture pubbliche e/o private e comunità;	
	- equipe socio psicopedagogiche da inserire in strutture scolastiche, comunità e in genere in strutture pubbliche e/o private;	
	- servizi di trasporto di bambini, persone in genere, compresi i disabili, con mezzi propri e non;	
	- percorsi di inclusione sociale e di formazione, per il reinserimento socio-lavorativo mediante la progettazione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, sociale e di orientamento, di addestramento e	

	aggiornamento anche permanente, di tirocini, di stages e di scambi anche internazionali per la diffusione e l'acquisizione di competenze professionali e sociali e il consolidamento di buone prassi, di servizi di informazione, orientamento e consulenza anche per i giovani e fasce sociali a rischio di emarginazione sociale; centri informa giovani;	
	- attività che promuovano l'accesso alla cultura in ogni sua forma espressiva, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali, la sensibilizzazione ed il potenziamento della comunicazione e dell'informazione, attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi e servizi volti ad eliminare condizioni sfavorevoli, ostacoli e disparità di ogni genere circa la fruizione culturale ed in linea con le esigenze della nuova società dell'informazione anche attraverso l'uso di sistemi multimediali;	
	- attività di promozione e diffusione dei principi sociali dell'equità, della solidarietà, della cooperazione e della legalità attraverso ogni genere di iniziative e attività atte al loro raggiungimento (esempio: cineforum, percorsi educativi, attività e campagne di informazione attraverso l'uso di strumenti multimediali e non, scambi e stages tra giovani e operatori in genere in Italia, all'estero e nei paesi terzi), attività di commercio equo e solidale;	
	- centri e servizi di accoglienza, attività di sostegno, formazione, orientamento, assistenza e accompagnamento a favore di immigrati al fine di facilitarne e garantirne l'inserimento attivo nella vita sociale;	
	- attività di raccolte fondi diretti alle dette iniziative regolamentando tutte le operazioni necessarie nella piena osservanza della normativa vigente in materia;	
	- servizi di fornitura ai soci ed ai non soci di quotidiani, periodici, libri, opuscoli e di tutto quanto corrisponda con le loro aspirazioni ed i loro orientamenti ed interessi sociali e culturali;	
	- corsi di formazione professionale, master e corsi di specializzazione;	
	- corsi di formazione professionale, corsi di orientamento, di informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione anche di lunga durata, di gruppi svantaggiati, per la prevenzione della dispersione scolastica; attività e corsi di formazione iniziale, corsi di formazione superiore e universitaria, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), corsi di aggiornamento, di specializzazione, di formazione continua, di perfezionamento, riqualificazione e riconversione professionale, corsi di alta formazione e formazione per la ricerca, attività per la promozione dell'istruzione e della formazione permanente, per la diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico, corsi per lo sviluppo della competitività delle PMI e delle imprese in genere, per il sostegno	

	all'occupabilità femminile, corsi integrativi extra-curricolari, tirocini formativi e di orientamento, corsi di qualificazione superiore post-diploma, corsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro, percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro, percorsi formativi rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in CFL, corsi di formazione per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione;
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla realizzazione di progetti regionali, nazionali e transnazionali con finanziamenti anche europei, e di programmi ed iniziative per favorire l'inserimento al lavoro, la creazione di impresa, le pari opportunità, il consolidamento e la valorizzazione delle risorse umane in genere;
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla realizzazione di studi sulle problematiche relative alla valutazione della qualità dei servizi socio educativi e sociali, definizione di modelli e manuali di qualità, nonché di studi sulle problematiche relative alle procedure di esternalizzazione dei servizi pubblici, anche in funzione di definire, sperimentare e promuovere la diffusione di protocolli e procedure di accreditamento delle cooperative sociali;
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo riferiti alle diverse normative vigenti in ambito regionale, nazionale e comunitario, relativamente alle politiche sociali, alla lotta alla emarginazione ed alla esclusione sociale, alla promozione delle pari opportunità, alla promozione delle imprese sociali, alla creazione di nuove imprese ed attività occupazionali, alla formazione ed all'aggiornamento di interesse per le cooperative sociali e dei soggetti del terzo settore, curando la redazione tecnica dei progetti, formulari e dei "Business plan", il coordinamento delle cooperative, l'individuazione dei partners a livello regionale, interregionale e transnazionale;
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla elaborazione e realizzazione di progetti a sostegno della promozione di nuove iniziative di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di creazione di nuova occupazione, di realizzazione di politiche attive del lavoro;
	- reti informatiche a sostegno del settore, mediante l'introduzione di strumenti telematici e la creazione, gestione ed aggiornamento di una banca dati della cooperazione sociale e del non-profit, collegata ad altre banche dati ed osservatori realizzati da soggetti privati, del privato sociale e degli Enti Pubblici; centri di elaborazione dati ed erogazione di servizi connessi;
	- studi e ricerche finalizzati ad incrementare la conoscenza in materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro;
	- strumenti di comunicazione anche di natura editoriale ed in-

	formatica;	
	- esecuzione di opere e azioni atte alla promozione e diffusione della cooperazione nel mediterraneo;	
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla affermazione dei diritti politici, di cittadinanza civile e sociale degli immigrati stranieri nel territorio nazionale ed europeo, per una piena integrazione, nel rispetto delle loro peculiarità etniche, culturali, linguistiche e religiose;	
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla creazione di rapporti con l'Unione Europea, con le sue Istituzione, con Enti, Organismi pubblici e privati, Istituzioni culturali, per concorrere alla realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile;	
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati allo sviluppo di una rete di rapporti e scambi culturali e scientifici tra Università, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni ed Enti di ricerca, interessati alla realizzazione di progetti comuni in grado di rafforzare il partenariato tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo;	
	- servizi di consulenza e assistenza finalizzati a favorire il confronto e il dialogo fra i giovani dell'area euro-mediterranea, attivando scambi di esperienze e conoscenze sui temi della scuola, della formazione, del lavoro, dell'occupazione e dei reciproci valori culturali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa	
	- potrà stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società; in ogni caso, ove necessario, ai sensi di legge la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti dei terzi per l'opera prestata;	
	- potrà stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e privati, assumere lavori da affidare in esecuzione alle cooperative associate; assumere la rappresentanza delle cooperative associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture;	
	- potrà aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti;	
	- potrà prestare ogni tipo di servizio connesso e inerente con le attività elencate;	
	- potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	- potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale;	

	le e comunque direttamente attinenti allo stesso, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	- potrà utilizzare la legislazione in vigore, nonché finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati;	
	- potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	- potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	- potrà partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies;	
	- potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopra citate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	4.3 La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge ad organizzazioni cooperativistiche di categoria che assumono la tutela degli interessi sia dell'Ente che dei Soci. Con delibera dell'organo amministrativo potrà altresì aderire e partecipare sotto qualsiasi forma a Consorzi, sia Nazionali che Regionali e Provinciali, aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci	
	5.1 Il numero dei soci è variabile ed illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto ai sensi dell'art.2522, comma secondo.	
	5.2 I soci sono distinti nelle seguenti categorie:	

		- soci cooperatori (soci che prestano o esercitano arti e mestieri attinenti all'attività della cooperativa e che per effettiva capacità di lavoro possono partecipare in qualità di prestatori di servizi ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, anche sotto forma di utili o ristorni);
		- soci volontari (soci che prestano la loro attività gratuitamente e sono ammessi con le modalità, i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 2 e seguenti della L. 381/1991 e s.m. e i.);
		- soci fruitori (soci fruitori o utenti, coloro che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa).
		5.3 Il libro soci è distinto in sezioni, ove ciascun socio è iscritto corrispondentemente alla sua categoria.
		5.4 I soci cooperatori - definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01 - sono coloro che stabiliscono un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.
		5.5 I soci cooperatori:
		- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
		- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
		- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
		- si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa;
		5.6 Possono essere ammessi quali soci cooperatori:
		a) le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
		b) le persone giuridiche che svolgono attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 legge 8 novembre 1991, n. 381.
		5.7 Possono essere ammessi quali soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 legge 8 novembre 1991, n. 381; i soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

	5.8 Sono soci fruitori le, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	5.9 Possono essere soci coloro i quali che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio, o per conto altrui, imprese identiche o affini in concorrenza con quella della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.	
	5.10 Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino imprese in concorrenza con quella della società o perseguano finalità in contrasto con l'interesse della cooperativa.	
	5.11 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	5.12 I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Articolo 6 - Domanda di ammissione	
	6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	6.2 Nel caso di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, l'oggetto sociale e la sede legale;	
	- estratto della delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	

	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda; - bilancio dell'ultimo esercizio; - ogni altro documento che il consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto;	
	6.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	6.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci nella relativa sezione, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla decisione di ammissione.	
	6.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	6.6 Qualora la domanda non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	6.7 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	6.8 In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	6.9 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7.	
	6.10 Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	Articolo 7 - Obblighi dei soci	
	7.1 Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:	
	a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;	
	b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo ed indicata nella comunicazione di ammissione.	
	7.2 Il socio è tenuto:	
	I) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni validamente adottate dagli Organi sociali;	
	II) al versamento della tassa di ammissione da determinarsi	

	annualmente dall'organo amministrativo	
	II) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo in relazione alla categoria di appartenenza, nonché nelle forme stabilite nell'eventuale apposito regolamento approvato dall'Assemblea de Soci;	
	IV) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società.	
	7.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	7.4 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.	
	7.5 E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente	
	Art. 8 - Recesso	
	8.1 Oltre che nei casi di recesso legale previsti dagli artt.2532, 2473 c.c., il recesso convenzionale compete al socio:	
	a) che non si trovi più in grado di contribuire od in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, anche in via temporanea;	
	b) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa per causa allo stesso non imputabile.	
	8.2 E' vietato il recesso parziale.	
	8.3 Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata entro i quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero - se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese - entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio.	
	8.4 L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	8.5 Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	8.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	

	è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima (od il fatto che ha dato luogo al recesso, se possibile con delibera approvata a maggioranza), ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
	8.7 Il termine di novanta giorni decorre dal decorso del termine previsto dal presente statuto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.
	8.8 I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario
	Articolo 9 - Esclusione del socio
	9.1 L'esclusione dalla Società è presa dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:
	a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
	b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle decisioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
	c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
	d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
	e)—che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	f) che, nel caso di socio lavoratore, si sia licenziato volontariamente oppure abbia subito il licenziamento a seguito di sue inadempienze, e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.
	9.2 La decisione di esclusione è comunicata al socio dall'organo amministrativo, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.
	9.3 Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui ha sede la società nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione. In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

	9.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.	
	Art. 10 - Delibere di recesso ed esclusione	
	10.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Tale forma di comunicazione si applica anche per le dichiarazioni di recesso presentate dai soci.	
	10.2 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 11 - Morte del socio	
	11.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della secondo le disposizioni dell'articolo seguente.	
	Art. 12 - Liquidazione della partecipazione	
	12.1 I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato, sussistente nel patrimonio della società e non capitalizzato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	12.2 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. Nei casi previsti dall'art.2535, comma 3, cod. civ., l'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso con la corrispondenza dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	12.3 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	Art. 13 - Partecipazione sociale.	
	13.1 La partecipazione sociale dei soci è rappresentata da quote.	
	13.2 Il valore della quota di ciascun socio non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo pre-	

visto dall'art. 2525 del Codice Civile.

13.3 Oltre al danaro, i soci possono conferire beni in natura e crediti e in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art.2464 c.c.: le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c.

13.4 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

13.5 In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota, di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio ad un terzo che abbia i requisiti per assumere la qualità di socio.

13.6 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

13.7 Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge, ed in particolare il diritto di voto, il diritto ai dividendi ed ai ristorni, il diritto di recesso, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

13.8 I soci, che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476, comma 2°c.c. hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

13.9 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI		
Articolo 14 - Patrimonio della società		
14.1	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
a)	dal capitale sociale, variabile ed è formato da un numero quote pari ai soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
b)	dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
c)	dall'eventuale sovrapprezzo per l'emissione di quote;	
d)	da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo di riserva e/o accantonamento costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
14.2	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, conformemente all'art.2514 lett.c) cod. civ.	
14.3	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
Art. 15 - Ristorni		
15.1	L'Assemblea che approva il bilancio decide, su proposta dell'organo amministrativo in ordine all'erogazione del ristorno ai soci lavoratori e fruitori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto, attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	1. erogazione diretta;	
	2. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
15.2	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, il quale potrà essere approvato ai sensi dell'art, 2521 ultimo comma; il regolamento dovrà essere predisposto a cura degli amministratori sulla base - per i soci lavoratori - dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati fra loro:	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica/professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	
15.3	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute	
15.4	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, non-	

	ché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies del codice civile.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2 del codice civile come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Art. 16 - Esercizio sociale	
	16.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: il bilancio deve essere predisposto dall'organo amministrativo in conformità alle disposizioni del codice civile, della Legge n.381/91, e delle altre disposizioni di legge vigenti, e presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. Nella relazione dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari.	
	16.2 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	16.3 L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili accertati, destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dall'art.2545 quater c.c.;	
	b) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.2545 quater c.c.;	
	c) una quota ad altre riserve indivisibili anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	d) una quota ad eventuale aumento proporzionale delle quote sottoscritte, ai sensi dell'art.2545-quinquies c.c., anche in deroga al limite di cui all'art.2525 c.c. purché nella misura massima del venti per cento del valore originario;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dal regolamento, ove approvato;	
	f) ad eventuale distribuzione di dividendi, per la remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, conformemente all'art.2514 lett.a) cod. civ.;	
	g) la parte rimanente a riserva straordinaria.	
	La ripartizione degli utili deve essere effettuata prioritariamente secondo le destinazioni di cui alle precedenti lette-	

re a), b).

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 17 - Organi della Società

17 Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci ;

b) l' Organo amministrativo

c) l'Organo sindacale, se nominato.

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea dei soci

18.1 Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, ancorché, assenti, astenuti o dissenzienti.

18.2 L'Assemblea decide sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca dell'organo amministrativo, nomina dell'Organo sindacale e, quando previsto, del revisore legale (o di società di revisione) al quale è eventualmente conferito l'incarico del controllo legale dei conti;

c) determinazione dei compensi per gli Amministratori per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo legale dei conti;

d) esercizio dell'azione di responsabilità verso gli Amministratori ed i Sindaci;

e) qualunque altro argomento, anche attinente la gestione, devoluto ai sensi dell'art.2479 c.c.;

f) approvazione dei Regolamenti previsti dal presente statuto, su proposta dell'organo amministrativo;

g) modificazioni dello Statuto;

h) scioglimento anticipato della Società;

i) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

19.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

19.2 L'avviso di convocazione è inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, o consegnato brevi manu, con contestuale rilascio di ricevuta almeno otto giorni prima dell'adunanza.

19.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti decisioni.

19.4 L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo sindacale o da almeno un terzo dei soci, calcolato per teste.

19.5 L'Assemblea può essere tuttavia convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, ed anche in un diverso Comune, purché all'interno dello Stato Italiano.

	19.6 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 20 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle decisioni.	
	20.1 Hanno diritto di voto nell' Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni antecedenti la data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.	
	20.2 Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.	
	20.3 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei soci, e decide a maggioranza assoluta. Per le delibere di cui alle lettere f), g), h), i) di cui all'art.19 dello statuto, la delibera è approvata ove consti del voto favorevole di una maggioranza rappresentata da almeno metà dei votanti. Il voto può essere dato per la corrispondenza.	
	20.4 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione, dall'eventuale vice presidente se nominato, ovvero in sua assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.	
	20.5 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; ai fini della verbalizzazione gli intervenuti designano un segretario fra i presenti; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	20.6 Le decisioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	20.7 Il verbale dell'Assemblea per le delibere di cui alle lettere g), h), i) di cui all'art.19 dello statuto è redatto da un notaio.	
	20.8 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti	

		all'ordine del giorno.
		20.9 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
		20.10 E' consentito che lo svolgimento dell'assemblea (relativa a qualunque oggetto posto all'ordine del giorno) si tenga in luoghi contigui o distanti, tramite collegamento in audio-videoconferenza, ovvero audioconferenza.
		20.11 In tal caso devono essere assicurate, dandone atto nel relativo verbale:
		- che il Presidente ed il Segretario, ovvero il Notaio, siano presenti nello stesso luogo in cui si tiene la riunione, al fine di procedere alla direzione dello svolgimento dei lavori assembleari, nonché alla ricezione e sottoscrizione del verbale;
		- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, anche per i partecipanti a distanza;
		- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
		- che sia garantita la possibilità, per ciascuno dei partecipanti il rispetto del metodo collegiale tramite la contestualità del dibattito e della deliberazione, ed in particolare che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere, o trasmettere documenti.
		20.12 La riunione dell'assemblea si considera svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
		20.13 La riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario od il Notaio, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.
		Articolo 21 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci
		21 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società. La delega non può essere conferita alla persona che per disposizione del presente statuto o della legge sono impedite all'esercizio del voto. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.
		Articolo 22 - Organo Amministrativo
		22.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri e fino ad un massimo di nove, anche non soci. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
		22.2 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito,

	o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	22.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono sempre rieleggibili tranne che la legge non disponga diversamente.	
	22.4 Il consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale a maggioranza semplice dei presenti sulle materie prescelte e comunicate a ciascuno degli amministratori dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore più anziano d'età. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	22.5 L'avviso di convocazione del consiglio, recante l'elenco delle materie da trattare, con l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, deve essere spedito agli amministratori ed al sindaco, se esiste, almeno cinque giorni prima di questa con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova della ricezione.	
	22.6 Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	22.7 Il presidente è nominato dall'Assemblea dei soci; ove ciò non avvenga, il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente ed il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.	
	22.8 Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, od ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, aumento delegato, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi de-	

		legati devono riferire all'organo amministrativo ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior livello, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
		22.9 Al Consigliere al quale siano affidati incarichi può essere riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'Organo sindacale.
		22.10 Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza od in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
		a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
		b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
		c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
		22.11 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
		22.12 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
		22.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea
		Articolo 23 - Attribuzioni dell'organo amministrativo
		23.1 L'organo amministrativo provvede alla gestione della società ed all'esercizio dell'impresa mutualistica, compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
		23.2 L'organo amministrativo, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

	a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
	b) propone all' Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
	c) predispone gli eventuali Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'ult. comma art.2521 c.c.
	23.3 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento anche temporaneo, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.
	23.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
	Il potere gestorio dell'organo amministrativo si estende a tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, salva l'osservanza degli artt.2480 e 2436 c.c. ai fini dell'eventuale iscrizione nel registro delle imprese dei suddetti limiti.
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta pertanto:
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati; - al Vice Presidente in caso di assenza od impedimento anche temporaneo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione; - a procuratori speciali ed institori, se nominati.
	Articolo 24 - Organo sindacale
	24.1 Ove ricorrano i presupposti di cui agli artt.2543 e 2477 c.c., l'assemblea deve nominare un sindaco unico o un revisore, iscritto nel registro dei revisori.
	24.2 All'organo sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art.2477 c.c. e la normativa applicabile in tema di società per azioni.
	24.3 L'organo sindacale esercita le competenze ed ha tutti gli obblighi previsti dalla legge; la revisione legale può essere

esercitata dal Sindaco unico o dal collegio sindacale: il tal caso l'organo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

24.4 In alternativa, l'assemblea potrà nominare il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti: in tal sede nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione della Società

26.1 Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto decide:

a) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

b) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei beni e dei diritti, singolarmente od in blocchi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

26.2 Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso degli utili eventualmente maturati e del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, è devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27 - Requisiti mutualistici

27.1 Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 c.c. (distribuzione dei dividendi ai soci, divieto di distribuzione delle riserve e devoluzione del patrimonio) sono inderogabili e non possono essere soppresse.

27.2 L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

27.3 La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

f.to Turco Massimiliano

f.to Sebastiano Messina Notaio

[illegible]